

## PERIODO TRANSITORIO

Nel periodo transitorio, dall' 08/06/2011 al 06/06/2012, le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi di gara continuano ad applicare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 34/2000 e le categorie del relativo allegato A.

Le attestazioni SOA contenenti esclusivamente categorie "**variate**" OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS21 ottenute con il D.P.R. n. 34/2000, con scadenza quinquennale tra il 10/12/2010 e il 06/06/2012, **sono prorogate fino al 06/06/2012 e permettono all'impresa di partecipare alle gare d'appalto fino a tale data.**

Per queste attestazioni, anche se scadute, l'impresa deve chiedere alla SOA le eventuali variazioni minime.

Le attestazioni SOA contenenti esclusivamente categorie "**variate**" ottenute con il D.P.R. n. 207/2010, OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B, OS20-B, OS21 e OS35, a seguito di contratti di attestazione sottoscritti con la SOA a partire dall'08/06/2011, sono rilasciate secondo i criteri fissati dal D.P.R. n. 207/2010 e **potranno essere utilizzate per la partecipazione alle gare di appalto solamente a partire da 07/06/2012.**

Le attestazioni contenenti solo categorie "**non variate**", ottenute con il D.P.R. n. 34/2000 o con il D.P.R. n. 207/2010, sono rilasciate nel rispetto della norma vigente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA e hanno validità fino alla loro naturale scadenza.

Per le attestazioni "**miste**" contenenti contemporaneamente categorie "**variate**" e "**non variate**" con scadenza quinquennale che interviene tra il 10/12/2010 e il 06/06/2012, l'impresa utilizza l'attestazione scaduta per le categorie "**variate**" fino al 06/06/2012 e provvede a stipulare con la SOA un contratto per il rinnovo dell'attestato per le categorie "**non variate**": l'Impresa fino al 6/6/2012 partecipa alle gare d'appalto con due attestazioni (regime della doppia attestazione). Per entrambe queste attestazioni, l'impresa deve chiedere alla SOA le eventuali variazioni minime.

Al termine del periodo transitorio, l'Impresa che vuole ottenere le categorie variate con il D.P.R. n. 207/2010, dovrà procedere all'integrazione.

Le attestazioni "**miste**" contenenti contemporaneamente categorie "**variate**" e "**non variate**" con scadenza quinquennale successiva al 06/06/2012, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza solamente per le categorie "non variate", e l'Impresa che vuole ottenere le categorie "**variate**" con il D.P.R. n. 207/2010 dovrà procedere all'integrazione.

### **CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI (CEL):**

In merito all'emissione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori pubblici si precisa che:

- il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 abroga e sostituisce il modello di cui all'allegato D del D.P.R. 34/2000, introducendo, per l'emissione dei CEL i modelli di cui agli allegati B e B1 del D.P.R. 207/2010;
- a decorrere dalla data dell'8 giugno 2011, i CEL saranno emessi secondo i modelli di cui agli allegati B e B1 del D.P.R. n. 207/2010;
- a partire dall'8 giugno 2011 i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del D.P.R. 207/2010 se contenenti la categoria OS35 prevista dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B del D.P.R. n. 207/2010;
- tutti i CEL rilasciati prima dell'8 giugno 2011 secondo il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000 se contenenti lavorazioni attribuibili alla categoria OS35 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 potranno essere riemessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del D.P.R. n. 207/2010;

a conclusione del periodo transitorio, si dovrà utilizzare esclusivamente l'allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento alle categorie di cui all'allegato A dello stesso D.P.R. n. 207/2010.